

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE n. 16 DEL 20 Luglio 2002 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA”

(Pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 straordinario del 29.11.2002)

CAPO 1

NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

SEZIONE 1

Nuove società, piccole cooperative e cooperative

Art. 1.

FINALITA’

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue competenze, intende potenziare la politica di incentivi rivolti alla nuova imprenditoria, per ridurre la disoccupazione giovanile e femminile, promuovere la nascita di nuove imprese sul territorio regionale, tutelare maggiormente le categorie sociali svantaggiate. Le aree interessate dagli interventi agevolativi di cui alla presente sezione sono i territori della Regione Abruzzo.

Art. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le nuove Piccole e Medie Imprese, di seguito denominate PMI, operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dei servizi e del turismo, cat. ISTAT D – F – G – H, - I da cod. 63.11.1 a 64.11.0, - K - O da cod. 92.12.00 - costituite in forma di società, piccola cooperativa e cooperativa. Per nuova impresa si intende l’impresa, regolarmente costituita in forma di società, piccola cooperativa e cooperativa, costituita e iscritta al Registro delle Imprese da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Salvo quanto previsto al successivo comma 2, non sono ammissibili le domande di società, piccole cooperative e cooperative che risultino di fatto o di diritto conferitarie di imprese o aziende preesistenti o che risultino di fatto o di diritto prosecuzioni di attività esistenti pur sotto diversa forma giuridica.

2. Sono ammissibili le domande di nuove società, piccole cooperative e cooperative che risultino di fatto o di diritto rilevazioni di attività in crisi, assoggettate a procedura concorsuale. Tale ammissibilità è riconosciuta solo ed esclusivamente nel caso in cui esse siano state costituite al fine di assicurare continuità produttiva e sempre che tale circostanza sia stata adeguatamente evidenziata nella descrizione del progetto di investimento di cui all’All. c1s1-2.

3. Le società, piccole cooperative e cooperative di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nella Regione Abruzzo. Nella compagine sociale non devono essere ricompresi dipendenti pubblici in servizio.

4. Le società, piccole cooperative e cooperative, alla data di presentazione della domanda, devono essere costituite da un numero di soci, in età compresa fra 18 e 50 anni, che:

- a) rappresentino almeno il 50% del totale dei soci;
- b) siano titolari di tante quote o azioni che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- c) abbiano residenza nel territorio regionale.

5. Il limite di età di cui al precedente comma 4 è elevabile a 55 anni per:

- a) lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di cui

alla legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

b) donne iscritte nelle liste di collocamento;

c) portatori di handicap o di invalidità superiore al 40%;

d) lavoratori disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento da almeno 12 mesi.

6. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

7. I soggetti di cui al precedente comma 4 hanno l'obbligo di prestazione lavorativa a favore dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, intendendosi per prestazione lavorativa:

a) il rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, anche con contratti part-time con un minimo di impegno orario pari a 4 ore giornaliere. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata non può essere inferiore a 24 mesi;

b) il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata contrattuale non inferiore a 24 mesi.

Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere alla data di conclusione del progetto di investimento ammesso all'agevolazione, intendendosi tale la data della richiesta del saldo del contributo.

8. Per primi tre anni, a decorrere dalla data di ammissione ai benefici, sono consentiti trasferimenti di quote sociali, a condizione che non risultino alterate le composizioni stabilite nei commi 4, 5 e 7 del presente articolo.

9. I trasferimenti di quote sono preventivamente autorizzati dal soggetto responsabile dell'attuazione della legge a seguito di richiesta formulata per iscritto da parte del soggetto ammesso ai benefici.

Art. 3

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti due categoria di spese:

a) Spese per investimenti in beni materiali ed immateriali, con esclusione di immobili ed opere murarie;

b) Spese di gestione del primo anno di attività.

2. Le spese per investimenti in beni materiali ed immateriali di cui al precedente comma 1, lett. a), sono le seguenti:

a) spese di costituzione, importo massimo ammesso ai benefici della legge: 3.000 euro;

b) spese sostenute per la consulenza erogata in fase di presentazione dell'istanza e di avvio dell'impresa, importo massimo ammesso ai benefici della legge: 5.000 euro;

c) allacciamenti, macchinari ed attrezzature;

d) beni materiali o immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo o al servizio da rendere, compresa la realizzazione di marchi, l'acquisizione di brevetti, licenze, quote iniziali dei contratti di franchising. Sono esclusi i beni immobiliari;

e) perizia tecnica conclusiva, importo massimo ammesso ai benefici della legge: 3% del costo complessivo del progetto ammesso ai benefici.

3. Le spese di gestione del primo anno di attività ammesse ai benefici di legge di cui al precedente comma 1, lett. b), sono le seguenti:

a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

- b) locazioni, affitti e canoni;
- c) prestazioni di servizio;
- d) beni di consumo;
- e) polizza fidejussoria per l'erogazione del primo anticipo;
- f) oneri finanziari con esclusione di quelli legati al credito agevolato di cui al presente regolamento.

Per primo anno di attività si intende quello successivo alla data di comunicazione ufficiale dell'avvenuta ammissione ai benefici previsti dalla legge.

4. E' consentita l'agevolazione relativa alle spese per l'acquisto di beni usati purché l'istanza sia accompagnata da una perizia giurata di un tecnico abilitato esperto nella materia, che attesti l'utilizzabilità del bene usato e da tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di compravendita di beni e macchinari usati.

5. E' consentito l'acquisto di beni in leasing, in tal caso l'agevolazione è concessa sulla quota capitale del bene.

6. Le spese di cui ai commi precedenti sono riconosciute ammissibili a condizione che vengano sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, salvo quanto previsto al comma 7.

7. Sono altresì riconosciute ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, a condizione che all'epoca del sostenimento di tali spese, e fino alla data di presentazione della domanda, la società o la cooperativa non risulti attiva. Per società non attiva si intende la società che, dalla data di costituzione, non ha prodotto alcuna redditività né ha emesso alcuna fattura di vendita o di prestazione di servizi.

8. Le agevolazioni relative alle forniture di beni e servizi, non spettano qualora parti della transazione siano soggetti legati ai soci da vincoli di parentela od affinità fino al quarto grado, analogamente a quanto già previsto dalla normativa regionale di attuazione della L.R. 143/95 e L.R. 96/97.

Art 4.

MISURE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'agevolazione concessa agli investimenti ed alla gestione ha quattro intensità distinte:

a) Contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili di investimento e delle spese di gestione del primo anno. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

b) Contributo in conto capitale per iniziative avviate nei territori di cui all'obiettivo 2 della decisione C(2000) 2327 del 27 .07 2000, pari al 15% delle spese ammissibili di investimento e delle spese di gestione del primo anno. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 70/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87-88 del Trattato CE relativi agli aiuti di Stato a favore delle PMI ("regime di esenzione").

c) Contributo in conto capitale per iniziative avviate nei territori in deroga all'art. 87.3.c pari al 30% delle spese ammissibili di investimento e delle spese di gestione del primo anno. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 70/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87-88 del Trattato CE relativi agli aiuti di Stato a favore delle PMI ("regime di esenzione").

d) Contributo, in conto interessi, su linee di credito a copertura delle spese ammissibili di investimento e gestione nella misura variabile fra il 25% ed il 75%.

Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Tali agevolazioni possono essere concesse singolarmente o cumulate secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

2. Per il credito agevolato si intende un mutuo per investimenti a tasso agevolato secondo

le seguenti condizioni:

- a) L'impresa, la cui domanda sia stata finanziata riceverà un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento agevolato, che abbatte di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse di riferimento.
- b) Le operazioni di finanziamento hanno durata massima di 10 anni
- c) Le operazioni di finanziamento possono essere effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D. Lgs 01.09.1993 n. 385 - previa stipula di apposita convenzione con il soggetto responsabile dell'attuazione della legge.
- d) Il tasso di interesse applicato non può essere superiore all'Euribor (6 MESI) + 1,25 spread, vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.
- e) l'importo del finanziamento da agevolare non può essere superiore a 150.000 euro
- f) L'importo dell'agevolazione – calcolata in Equivalente Sovvenzione Lorda - è nel rispetto del Reg. CE 69/2001 “De Minimis”.

Art. 5

CUMULABILITA'

1. Per le iniziative avviate nei territori di cui all'obiettivo 2 senza deroga della Decisione C(2000) 2327 del 27/07/2000, è possibile cumulare i contributi di cui alla lettera a) con quelli di cui alle lettere b) e d) del precedente art. 4 comma 1. Tale cumulabilità è concessa nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") –lett. a) e lett. d) - e del Reg. CE n. 70/2001 ("regime di esenzione") - lett b).
2. Per le iniziative avviate nei territori in deroga all' art. 87.3.c del Trattato CE agli aiuti di Stato, è possibile cumulare i contributi di cui al punto d) con quelli di cui al punto a) o c) del precedente art. 4 comma 1. Tale cumulabilità è concessa nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") – lett. d) e lett.a) - e del Regolamento CE 70/2001 ("regime di esenzione") –lett. c).
3. Per iniziative avviate nei territori, fuori obiettivo e senza deroga 87.3.c, è possibile cumulare i contributi di cui al punto d) con quelli di cui al punto a) del precedente art. 4 comma 1.
4. In ogni caso l'apporto di capitale proprio non può essere inferiore al 10% del costo complessivo degli investimenti.
5. In sintesi le agevolazioni massime concedibili sono riassunte nello schema di cui all'Allegato A
6. La spesa ammissibile per gli investimenti e la gestione del primo anno non può superare la somma di 200.000 euro. L'eventuale quota eccedente non sarà ammessa ai benefici di legge.

Art. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda redatta secondo lo schema (**All. c1s1-1**) e autenticata, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445, deve essere inoltrata, entro e non oltre i termini stabiliti nella determinazione dirigenziale di apertura dei termini.
2. Le domande devono essere inoltrate alla Regione Abruzzo – Direzione alle Attività Produttive, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del termine di presentazione fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale.
3. Sulla busta deve essere indicato, a pena di improcedibilità della domanda: “Interventi a sostegno dell'economia – Capo 1 – Sez. 1 - nuova società, piccola cooperativa e cooperativa”.
4. La domanda deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa (All. c1s1-2);
 - b) piano economico-finanziario (All. c1s1-3);
 - c) un preventivo per ciascuna spesa di investimento in cui siano contenute le

seguenti informazioni: descrizione tecnica dei beni, con indicazione analitica delle quantità e dei relativi prezzi unitari, modalità e termini di pagamento, intestazione alla società/cooperativa, importo imponibile della fornitura;

d) atto costitutivo e statuto;

e) curriculum vitae dei soci;

f) dichiarazione del legale rappresentante (All. c1s1-4) attestante:

f.1) possesso di requisito di nuova impresa;

f.2) di non aver ottenuto finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per il medesimo fine, non compatibili con quanto stabilito dai regg. CE 60-70/2001

f.3) di non aver presentato ulteriori istanze di finanziamento;

f.4) dati relativi ai soci in possesso dei requisiti soggettivi;

f.5) dati relativi ai soci con l'obbligo della prestazione lavorativa;

f.6) autorizzazione al trattamento dei dati personali;

g) eventuale autocertificazione, da parte del soggetto interessato, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 ovvero:

g.1) lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

g.2) donne iscritte nelle liste di collocamento;

g.3) portatori di handicap o di invalidità superiore al 40%;

g.4) lavoratori disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento da almeno 12 mesi.

5. Nel caso in cui sia richiesto il credito agevolato, copia dell'istanza (All. c1s1-1) dovrà essere inviata all'Istituto bancario convenzionato.

Art. 7

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto responsabile dell'attuazione della legge istituisce, con determinazione direttoriale, apposita commissione tecnico-scientifica composta da soggetti in possesso di specifici requisiti di cui all'all.2.A.II dell'art.10 del Regolamento F.E.S.R. che, valutati gli obiettivi specifici dell'azione, la validità tecnica della proposta, la completezza della domanda e la documentazione prevista, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle istanze, forma la graduatoria.

2. La valutazione formale viene effettuata sulla base di:

a) corretta indicazione sul plico;

b) corretto mezzo di invio;

c) sussistenza dei requisiti formali;

d) sussistenza del requisito dell'apporto di capitale proprio almeno pari al 10%;

e) completezza della documentazione;

f) utilizzo dei formulari conformi a quelli allegati al presente regolamento.

3. La mancanza dei requisiti formali o l'incompletezza della documentazione determina l'esclusione della domanda.

4. Verificata la presenza dei requisiti formali, la commissione forma la graduatoria sulla base dei seguenti parametri e criteri:

A. Attribuzione di un punteggio riferito al settore prescelto pari a:

a) 0.5 punti per iniziative operanti nel settore manifatturiero (cat. Istat D)

b) 0.4 punti per iniziative operanti nel settore del commercio, dei servizi, dell'artigianato e del turismo.

B. Attribuzione di un punteggio riferito all'apporto di capitale proprio:

- a) 0.2 punti per apporto di capitale proprio superiore o uguale al 10% ed inferiore al 20% dell'importo complessivo dell'intervento;
- b) 0.3 punti per apporto di capitale proprio superiore o uguale al 20% ed inferiore al 40% dell'importo complessivo dell'intervento;
- c) 0.5 punti per apporto di capitale proprio superiore o uguale al 40% dell'importo complessivo dell'intervento.

C. Attribuzione di un punteggio variabile fra 0 e 0.9 punti riferito all'idea progettuale in termini di innovatività, risposta ad un'esigenza reale di mercato, posizionamento strategico nel contesto competitivo, potenzialità di sviluppo e redditività del segmento di mercato prescelto, valutazione delle attitudini o esperienze maturate dai soci.

D. Attribuzione di un punteggio variabile fra 0 e 0.7 punti riferito alla validità del piano economico finanziario ed in particolare del conto economico revisionale.

E. Attribuzione di un punteggio pari 0.3 se i soggetti di cui ai comma 4 e 5 dell'art.2 rappresentano la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o, se uno dei soggetti indicati risulta amministratore unico, socio accomandatario, presidente o legale rappresentante della società o della cooperativa.

F. Attribuzione di un punteggio pari a 0.2 se l'intervento rientra fra quelli previsti dall'art. 2 comma 2.

5. La graduatoria è formata ordinando in senso decrescente il punteggio ottenuto per ciascun progetto, sommando i punteggi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F. Il progetto risulta ammissibile a finanziamento se ottiene un punteggio, con riferimento ai precedenti parametri, non inferiore a 1.3.

6. I progetti inseriti in graduatoria sono ammessi alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

7. Per i progetti ammessi a finanziamento il soggetto responsabile della gestione della legge comunica all'Istituto bancario di riferimento l'esito positivo dell'istruttoria.

8. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile. Qualora l'ultima posizione agevolabile in graduatoria sia occupata da due o più progetti, le disponibilità residue saranno assegnate tenendo presente l'ordine di arrivo.

9. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, saranno agevolate ulteriori domande, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria.

10. In caso di richiesta di contributo in conto interessi, entro 30 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda di cui all'art. 18, l'istituto convenzionato dovrà inviare, al soggetto responsabile dell'attuazione della legge, copia della formale delibera di finanziamento.

Art. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'impresa, la cui domanda sia stata finanziata, può richiedere un'anticipazione pari al 50 per cento dell'agevolazione concessa a fondo perduto, presentando la domanda di cui all'allegato (All. c1s1-5), e fideiussione bancaria o polizza assicurativa (All.c1s1-6), di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta a favore della Regione Abruzzo Direzione Alle Attività Produttive. La fideiussione o polizza è svincolata automaticamente con l'erogazione del saldo del contributo.

2. In caso di richiesta del credito agevolato il beneficiario (o per suo conto l'Istituto) dovrà comunicare al soggetto responsabile della gestione della legge, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione ai benefici:

- a) Il contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento dal quale si evinca la quota di contributo concessa pari all'abbattimento di 4 punti;
- b) Dichiarazione da parte della banca attestante la data di erogazione del finanziamento;

Con cadenza semestrale, in corrispondenza della scadenza delle rate di mutuo e secondo il piano di ammortamento dell'Istituto, il beneficiario trasmetterà al soggetto responsabile della gestione, copia della contabile bancaria (o comunicazione da parte dell'istituto) attestante l'avvenuto pagamento della rata; entro i trenta giorni successivi a tale trasmissione, il soggetto responsabile della gestione erogherà al beneficiario la relativa quota del contributo in conto interessi.

3. Il saldo del contributo a fondo perduto, determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili e in ogni caso in misura non superiore a quello concesso, è erogato ad avvenuta realizzazione del progetto, su richiesta dell'impresa beneficiaria da presentare entro 60 giorni dal completamento del progetto stesso secondo lo schema di cui all'allegato (All. c1s1-7). Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede legale l'impresa, dal quale risulti anche la vigenza;
- b) copia fotostatica delle fatture relative alle spese sostenute, sia per gli investimenti che per la gestione. Nelle fatture di investimenti deve essere posta, eventualmente anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura *"spesa effettuata con il contributo della Regione Abruzzo – L.R. 16/2002 Capo 1 Sezione 1"*;
- c) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al punto precedente;
- d) dichiarazione sul "De Minimis" (esclusivamente se il richiedente ha optato per la misura agevolativa in regime "De Minimis") (All. c1s1-8)
- e) perizia tecnica a conclusione del progetto (All. c1s1-9),
- f) copia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei contratti di assunzione o di collaborazione coordinata e continuativa come citato nell'art. 2 comma 7
- g) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute (All. c1s1-10) sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili.

4. L'impresa deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo, tutta la documentazione relativa al progetto per 10 anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 9

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. Gli investimenti previsti devono essere completamente realizzati entro 24 mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi, su richiesta dell'impresa da far pervenire al soggetto responsabile dell'attuazione della legge, almeno trenta giorni prima della predetta scadenza.

2. Gli investimenti si intendono completamente realizzati allorché siano state integralmente pagate tutte le spese debitamente documentate dalle relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate. Per i beni acquistati in leasing, la quietanza per i canoni con scadenza successiva al termine di presentazione del rendiconto, potrà essere sostituita da garanzia fidejussoria in favore della Regione Abruzzo, per un importo pari al contributo spettante, svincolata all'atto del riscatto del bene.

Art. 10

Controlli e ispezioni

1. La Regione Abruzzo, attraverso la struttura competente all'attuazione della presente legge, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni.

Art. 11

Revoche e sanzioni

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

- a) qualora il progetto non venga realizzato secondo quanto previsto dal precedente art. 9;
- b) qualora la domanda di erogazione a saldo, e la relativa documentazione, non sia presentata entro il termine di cui all'art. 8;
- c) qualora, tra il costo totale del progetto, indicato nella domanda, e quello riconosciuto dalla Regione, a conclusione dell'iniziativa, risulti una differenza superiore al 20%;
- d) qualora la tipologia dell'iniziativa venga modificata.

2. In caso di recupero di somme erogate, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al precedente comma 1, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, maggiorate degli interessi legali.

Art.12

Flessibilità dell'investimento

1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni può attuare autonomamente variazioni e/o riallocazioni alla spesa di investimento nel limite massimo del 20% del contributo accordato, a condizione che le variazioni e/o le allocazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo concesso.

SEZIONE 2

Iniziative individuali, professionisti

Art. 13.

FINALITA'

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue competenze, intende potenziare la politica di incentivi rivolti alla nuova imprenditoria per ridurre la disoccupazione, promuovere la nascita di nuove imprese sul territorio regionale, agevolare le attività professionali, tutelare maggiormente le categorie sociali svantaggiate. Le aree interessate dagli interventi agevolativi di cui alla presente sezione sono i territori della Regione Abruzzo.

Art. 14

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 15 le persone fisiche in età compresa tra 18 e 50 anni e residenti nel territorio regionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

a) Nuove iniziative:

a.1) avvio di nuova ditta individuale operante nei settori dell'industria del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo , cat. ISTAT D – F – G – H, - I da cod. 63.11.1 a 64.11.0, - K - O da cod. 92.12.00.

a. 2) avvio di nuova attività professionale.

b) Rilevazioni di attività esistenti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, cat. ISTAT D – F – G – H, - I da cod. 63.11.1 a 64.11.0, - K - O da cod. 92.12.00.

2. Il limite di età, di cui al precedente comma 1, è elevabile a 55 anni per:

a) lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

b) donne iscritte nelle liste di collocamento;

c) portatori di handicap o di invalidità superiore al 40%;

d) lavoratori disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento da almeno 12 mesi.

3. La ditta individuale ed il libero professionista devono avere sede legale, amministrativa ed operativa, nel territorio regionale.

4. Si intende per nuova ditta individuale, quella ditta la cui data di avvio, come risultante dalla data di attribuzione della partita IVA, non sia anteriore di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

5. Si intende per nuova attività professionale, quell'attività la cui data di avvio, come risultante dalla data di attribuzione della partita IVA, non sia anteriore di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

6. Ai sensi della presente legge le "attività professionali" sono quelle esercitate da soggetti iscritti ad albi professionali costituiti a norma di legge ove esistenti.

7. Non sono ammissibili le domande per nuove iniziative di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) che risultino di fatto o di diritto conferitarie di imprese o attività preesistenti, pur sotto diversa forma giuridica.

8. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 15

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti due categorie di spese:

a) spese per investimenti in beni materiali ed immateriali con esclusione di immobili ed opere murarie;

b) spese di gestione del primo anno di attività.

2. Le spese per investimenti in beni materiali ed immateriali di cui al precedente comma 1, lett. a), sono le seguenti:

a) spese sostenute per la consulenza erogata in fase di presentazione dell'istanza e di avvio dell'impresa; il contributo in conto capitale previsto per questa tipologia di spesa non può superare l'importo di 2.500 euro;

b) allacciamenti, macchinari ed attrezzature;

c) beni materiali o immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo o al servizio da rendere, compresa la realizzazione di marchi, l'acquisizione di brevetti, licenze, quote iniziali dei contratti di franchising. Sono esclusi i beni immobiliari.

3. Le spese di gestione del primo anno di attività ammesse ai benefici di legge di cui al precedente comma 1, lett. b), sono le seguenti:

a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

b) locazioni e canoni;

c) prestazioni di servizio e consulenze;

d) beni di consumo;

e) polizza fidejussoria per l'erogazione del primo anticipo;

f) oneri finanziari con esclusione di quelli legati al credito agevolato di cui al presente regolamento.

Per primo anno di attività si intende quello successivo alla data di comunicazione ufficiale dell'avvenuta ammissione ai benefici previsti dalla legge.

4. E' consentita l'agevolazione relativa alle spese per l'acquisto di beni usati purché l'istanza sia accompagnata da una perizia giurata di un tecnico abilitato esperto nella

materia che attesti l'utilizzabilità del bene usato e da tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di compravendita di beni e macchinari usati.

5. E' consentito l'acquisto di beni in leasing, in tal caso l'agevolazione è concessa sulla quota capitale del bene.

6. Le spese di cui ai commi precedenti sono riconosciute ammissibili a condizione che vengano sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, salvo quanto previsto al comma 7.

7. Sono altresì riconosciute ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, a condizione che all'epoca del sostenimento di tali spese, e fino alla data di presentazione della domanda, il soggetto non risulti attivo. Per soggetto non attivo si intende il soggetto che, dalla data di avvio di cui al comma 4 o comma 5 del precedente art. 14, non ha prodotto alcuna redditività né ha emesso alcuna fattura di vendita o prestazione di servizi.

8. Le agevolazioni relative alle forniture di beni e servizi non spettano qualora parti della transazione siano soggetti legati al beneficiario da vincoli di parentela od affinità fino al quarto grado analogamente a quanto già previsto dalla normativa regionale di attuazione della L.R. 143/95 e L.R. 96/97.

Art. 16.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'agevolazione è concessa sugli investimenti e sulle spese di gestione del primo anno di attività. Essa consiste:

a) per gli interventi di cui al comma 1 lett. a) del precedente art. 14 in un contributo in conto capitale pari a 25.000 euro, fino all'ammontare della spesa, ed un contributo, in conto interessi, su linee di credito a copertura delle spese ammissibili di investimento e gestione nella misura del 40% dell'eventuale quota eccedente non coperta dal contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

b) per gli interventi di cui al comma 1, lett. b) del precedente art. 14 in un contributo in conto capitale pari a 20.000 euro, fino all'ammontare della spesa, ed un contributo, in conto interessi, su linee di credito a copertura delle spese ammissibili di investimento e gestione nella misura del 35% dell'eventuale quota eccedente non coperta dal contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

2. Le spese di cui al comma 2 e al comma 3 dell'art. 15 complessivamente ammissibili non possono superare la somma globale di 100.000 euro per i soggetti di cui al comma 1 lettera a.1) dell'art. 14, la somma globale di 50.000 euro per i soggetti di cui al comma 1, lettera a.2) e lettera b) dell'art. 14. Le eventuali quote eccedenti non saranno ammesse ai benefici di legge.

3. In sintesi le agevolazioni massime concedibili sono riassunte nello schema di cui all'allegato A.

4. Per il credito agevolato si intende un mutuo per investimenti a tasso agevolato secondo le seguenti condizioni:

a) la ditta individuale o il professionista, la cui domanda sia stata finanziata riceverà un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento agevolato, che abbatta di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse di riferimento;

b) le operazioni di finanziamento hanno durata massima di 10 anni;

c) le operazioni di finanziamento possono essere effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D. Lgs 01.09.1993 n. 385 -

- previa stipula di apposita convenzione con la Regione Abruzzo;
- d) il tasso di interesse applicato non può essere superiore all'Euribor (6 MESI) + 1,25 spread, vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento;
- e) l'importo del finanziamento da agevolare non può essere superiore a 50.000 euro;
- f) l'importo dell'agevolazione – calcolata in Equivalente Sovvenzione Lordo - è nel rispetto del Reg. CE 69/2001 “De Minimis”.

Art. 17

CUMULABILITA'

1. I diversi tipi di agevolazioni di cui all'art. 16 comma 1 punto a) e punto b) non sono cumulabili.

Art. 18

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda redatta secondo lo schema (**All. c1s2-1**) e autenticata, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445, deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo – Direzione alle Attività Produttive, entro e non oltre i termini stabiliti nella determinazione dirigenziale di apertura dei termini.
2. Le domande devono essere inoltrate alla Regione Abruzzo, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del termine di presentazione fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale.
3. Sulla busta deve essere indicato a pena di improcedibilità: “ Interventi a sostegno dell'economia – Capo 1 – Sez. 2 – iniziative individuali e professionali”.
4. La domanda deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa (**All. c1s2-2**);
 - b) piano economico-finanziario (**All. c1s2-3**);
 - c) un preventivo per ciascuna spesa di investimento in cui siano contenute le seguenti informazioni: descrizione tecnica dei beni, con indicazione analitica delle quantità e dei relativi prezzi unitari, modalità e termini di pagamento intestazione alla ditta, importo imponibile della fornitura;
 - d) copia certificato attribuzione della partita IVA;
 - e) copia certificato di iscrizione al registro imprese per le attività di cui all'art. 14 lettera a.1) e b);
 - f) curriculum vitae del richiedente;
 - g) dichiarazione del legale rappresentante (**All. c1s2-4**) attestante:
 - g1) possesso del requisito di nuova attività o rilevazione attività esistente;
 - g2) di non aver ottenuto finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per il medesimo fine, non compatibili con quanto stabilito dai regg. CE 60-70/2001
 - g3) di non aver presentato eventuali istanze di finanziamento;
 - g4) il possesso dei requisiti soggettivi;
 - g5) autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 - h) eventuale autocertificazione che dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 2 ovvero:
 - h1) lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
 - h2) donne iscritte nelle liste di collocamento;
 - h3) portatori di handicap o di invalidità superiore al 40%;

h4) lavoratori disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento da almeno 12 mesi.

5. Nel caso in cui sia richiesto il credito agevolato, copia dell'istanza (All. c1s2-1) dovrà essere inviata all'Istituto finanziario convenzionato con la Regione Abruzzo.

Art. 19

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto responsabile dell'attuazione della legge istituisce, con determinazione direttoriale, apposita commissione tecnico-scientifica composta da soggetti in possesso di specifici requisiti di cui all'all.2.A.II dell'art.10 del Regolamento F.E.S.R. che, valutati gli obiettivi specifici dell'azione, la validità tecnica della proposta, la completezza della domanda e la documentazione prevista, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle istanze, forma la graduatoria.

2. La valutazione formale viene effettuata sulla base di:

- a) corretta indicazione sul plico;
- b) corretto mezzo di invio;
- c) sussistenza dei requisiti formali;
- d) completezza della documentazione;
- e) utilizzo dei formulari conformi a quelli allegati al presente regolamento.

3. La mancanza dei requisiti formali o l'incompletezza della documentazione determina l'esclusione della domanda

4. Verificata la presenza dei requisiti formali, la commissione forma la graduatoria sulla base dei seguenti parametri e criteri:

A. Attribuzione di un punteggio riferito al settore prescelto pari a:

- a) 0.5 punti per iniziative operanti nel settore manifatturiero (cat. Istat D) e per le attività professionali
- b) 0.4 punti per iniziative operanti nel settore del commercio, dei servizi, dell'artigianato e del turismo

B. Attribuzione di un punteggio riferito all'apporto di capitale proprio:

- a) 0.2 punti per apporto di capitale proprio superiore o uguale al 10% ed inferiore al 20% dell'importo complessivo dell'intervento
- b) 0.3 punti per apporto di capitale proprio superiore o uguale al 20% ed inferiore al 40% dell'importo complessivo dell'intervento
- c) 0.5 punti per apporto di capitale proprio superiore o uguale al 40%

C. Attribuzione di un punteggio variabile fra 0 e 0.9 punti in riferimento a:

C.1 per le attività di cui all'art. 14 comma 1 lett. A1): idea progettuale in termini di innovatività, risposta ad una reale esigenza di mercato, posizionamento strategico nel contesto competitivo, potenzialità di sviluppo e redditività del segmento di mercato prescelto, attitudini o esperienze del richiedente;

C.2 per le attività di cui all'art. 14 comma 1 lett. A2): idea progettuale in termini di effettivo contenuto professionale risposta ad un'esigenza reale di mercato, posizionamento strategico nel contesto competitivo, potenzialità di sviluppo e redditività del segmento di mercato prescelto, attitudini o esperienze del richiedente;

C.3 per le attività di cui all'art. 14 comma 1 lett. B): idea progettuale in termini di innovatività, risposta ad un'esigenza reale di mercato, posizionamento strategico nel contesto competitivo, potenzialità di sviluppo e redditività del segmento di mercato prescelto, attitudini o esperienze del richiedente.

D. Attribuzione di un punteggio variabile fra 0 e 0.7 punti riferito alla validità del

piano economico finanziario ed in particolare del conto economico previsionale.

Il progetto risulta ammissibile a finanziamento se ottiene un punteggio non inferiore a 1.3

5. La graduatoria è formata ordinando in senso decrescente il valore ottenuto, per ciascun progetto, sommando il punteggio di cui alla lettera A, B, C, D.

6. I progetti inseriti in graduatoria sono ammessi alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

7. Per i progetti ammessi a finanziamento il soggetto responsabile della gestione della legge comunica all'Istituto bancario di riferimento l'esito positivo dell'istruttoria.

8. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile. Qualora l'ultima posizione agevolabile in graduatoria sia occupata da due o più progetti, le disponibilità residue saranno assegnate tenendo presente l'ordine di arrivo.

9. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, saranno agevolate ulteriori domande, seguendo l'ordine fissato.

10. In caso di richiesta di contributo in conto interessi, entro 30 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda di cui all'art. 18, l'istituto convenzionato dovrà inviare, al soggetto responsabile dell'attuazione della legge, copia formale della delibera di finanziamento.

Art. 20

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'impresa, la cui domanda sia stata finanziata, può richiedere un'anticipazione pari al 50 per cento dell'agevolazione concessa a fondo perduto, presentando la domanda di cui all'allegato (All. c1s2-5), e fideiussione bancaria o polizza assicurativa (All.c1s2-6), di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta a favore della Regione Abruzzo Direzione alle Attività Produttive. La fideiussione o polizza è svincolata automaticamente con l'erogazione del saldo del contributo.

2. In caso di richiesta del credito agevolato il beneficiario (o per suo conto l'Istituto) dovrà comunicare al soggetto responsabile della gestione della legge, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione ai benefici:

a) il contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento dal quale si evinca la quota di contributo concessa pari all'abbattimento di 4 punti;

b) dichiarazione da parte della banca attestante la data di erogazione del finanziamento.

Con cadenza semestrale, in corrispondenza della scadenza delle rate di mutuo e secondo il piano di ammortamento dell'Istituto, il beneficiario trasmetterà al soggetto responsabile della gestione, copia della contabile bancaria (o comunicazione da parte dell'istituto) attestante l'avvenuto pagamento della rata; entro i trenta giorni successivi a tale trasmissione, il soggetto responsabile della gestione erogherà al beneficiario la relativa quota del contributo in conto interessi.

3. Il saldo del contributo a fondo perduto, determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili e in ogni caso in misura non superiore a quello concesso, è erogato ad avvenuta realizzazione del progetto, su richiesta del soggetto beneficiario da presentare entro 60 giorni dal completamento del progetto stesso secondo lo schema di cui all'allegato (All. c1s2-7). Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha

sede legale l'impresa, dal quale risulti anche la vigenza; ovvero, per il caso di esercizio di attività professionale, certificato di iscrizione all'albo professionale;

b) copia fotostatica delle fatture relative alle spese sostenute, sia per gli investimenti che per la gestione. Nelle fatture di investimenti deve essere posta la dicitura “*spesa effettuata con il contributo della Regione Abruzzo – L.R. 16/2002 Capo 1 Sezione 2*”;

c) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al punto precedente;

d) dichiarazione sul “De Minimis” (All. c1s2-8);

e) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute (All. c1s2-9) sottoscritta dal Legale Rappresentante.

4. Il soggetto beneficiario deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo, tutta la documentazione relativa al progetto per 10 anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 21

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. Gli investimenti previsti devono essere completamente realizzati entro 18 mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi, su richiesta dell'impresa da far pervenire alla Direzione competente in materia di Attività produttive - Servizio Sviluppo dell'Industria - Ufficio sostegno alle Imprese, almeno trenta giorni prima della predetta scadenza.

2. Gli investimenti si intendono completamente realizzati allorché siano state integralmente pagate tutte le spese debitamente documentate dalle relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate. Per i beni acquistati in leasing, la quietanza per i canoni con scadenza successiva al termine di presentazione del rendiconto, potrà essere sostituita da garanzia fidejussoria in favore della Regione Abruzzo, per un importo pari al contributo spettante, svincolata all'atto del riscatto del bene.

Art. 22

Controlli e ispezioni

1. La Regione Abruzzo, attraverso la struttura competente all'attuazione della presente legge, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni.

Art. 23

Revoche e sanzioni

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) qualora il progetto non venga realizzato secondo quanto previsto dal precedente art. 21;

b) qualora la domanda di erogazione a saldo, e la relativa documentazione, non sia presentata entro il termine di cui all'art. 20;

c) qualora, tra il costo totale del progetto, indicato nella domanda, e quello riconosciuto dalla Regione, a conclusione dell'iniziativa, risulti una differenza superiore al 20%;

d) qualora la tipologia dell'iniziativa venga modificata.

2. In caso di recupero di somme erogate, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al precedente comma 1, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, maggiorate degli interessi legali.

Art.24

Flessibilità dell'investimento

1. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni può attuare autonomamente variazioni e/o

riallocazioni alla spesa di investimento nel limite massimo del 20% del contributo accordato, a condizione che le variazioni e/o le allocazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo concesso.

CAPO II

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, L'ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI CAPANNONI E DI IMMOBILI SITUATI IN AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVA E DI SERVIZIO

Art. 25

FINALITA'

1. La Regione Abruzzo interviene attraverso la concessione di agevolazioni a favore delle PMI in forma singola o associata (consorzi di imprese) per la costruzione, l'acquisto, l'acquisto e la ristrutturazione di immobili situati in aree industriali e artigianali e nelle aree portuali ed aeroportuali anche di natura demaniale, così come risultanti dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Le stesse agevolazioni sono concesse ad iniziative imprenditoriali eco-compatibili ricomprese all'interno dei Parchi, ubicate anche nel tessuto urbano o in zone al di fuori delle aree industriali ed artigianali, purché perfettamente compatibili con la legislazione urbanistica ed ambientale vigente.
3. Tutti gli immobili, oggetto di agevolazione, dovranno essere adibiti dal soggetto beneficiario all'attività produttiva per la quale è stato concesso il beneficio, entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di collaudo finale.
4. Ai fini delle localizzazioni di interventi all'interno delle Aree Industriali ed Artigianali, alle attività organizzative e funzionali delle imprese edili, è riconosciuta equiparazione alle attività produttive industriali ed artigianali.

Art. 26

TERRITORI DI INTERVENTO

Le aree interessate dagli interventi agevolativi di cui al capo II della LR 16/2002 sono i territori della Regione Abruzzo.

Art. 27

SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili le seguenti spese:

- a) spese di progettazione;
- b) spese per indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno;
- c) spese per capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento, impianto idrico, elettrico, condizionamento, ecc.);
- d) costi di acquisto e ristrutturazione di immobili preesistenti
- e) spese per fabbricati, per uffici e servizi;
- f) spese per corpi di fabbrica accessori e per servizi generali (tettoie, cabine elettriche, ecc.);
- g) spese per la realizzazione di strade e piazzali interni all'area di intervento;
- h) spese per recinzione area;
- i) spese per cabina elettrica;
- j) spese per basamenti dei macchinari;
- k) spese per pozzi idrici;
- l) spese per impianti antinquinamento.

Art. 28

SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari sono le piccole, le medie e le grandi imprese, rientranti nelle categorie "D-F-G-K" della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", che abbiano chiuso almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda,

aventi sede operativa nella Regione Abruzzo e che intendano usufruire del contributo di cui al presente Capo II per investimenti localizzati nel territorio abruzzese. La categoria ISTAT per ciascuna impresa è quella associata all'attività prevalente, come risultante dalla dichiarazione IVA. Per chiusura dell'esercizio contabile si intende il deposito di almeno un bilancio – per le imprese tenute alla pubblicazione dello stesso – oppure la presentazione di almeno una dichiarazione dei redditi per le imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio.

2. In particolare i soggetti beneficiari sono:

a) Le PMI rientranti nelle categorie ISTAT “D-F-K”, in forma singola o associata.

Per le PMI in forma associata si intendono i consorzi o società consortili specificatamente costituite per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capo II della Legge. I consorzi e le società consortili, di nuova costituzione o costituendi, devono essere formate da almeno 5 PMI che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1. Per consorzi o società consortili specificatamente costituite per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capo II della Legge si intendono quelli aventi i seguenti requisiti:

a.1) costituiti esclusivamente da PMI beneficiarie, il cui investimento è localizzato nel medesimo agglomerato artigianale, industriale, portuale o aeroportuale;

a.2) aventi come oggetto sociale il perseguimento degli obiettivi di coordinamento e gestione dei rapporti con la Regione Abruzzo e con gli Enti Pubblici in relazione alla Legge Regionale 16/2002, coordinamento tecnico, amministrativo e contrattuale in fase di realizzazione dell'investimento; coordinamento degli aspetti finanziari nelle fasi di collaudo finale e per tutto il periodo di durata del finanziamento;

a.3) la cui costituzione realizzi evidenti economie e sinergie nonché il perseguimento di una chiara logica consortile per i consorziati.

Il consorzio o la società consortile di cui al presente punto a) possono prevedere la partecipazione di soggetti pubblici o privati, quali Enti Locali, Camere di Commercio, Consorzi Industriali, Associazioni Datoriali, etc., in una quota non superiore al 25% e la cui finalità è quella di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al Capo II della Legge a vantaggio delle PMI beneficiarie. I consorzi non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda assumono l'impegno di costituirsi nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione ai benefici previsti dalla Legge. È comunque inteso che ai fini amministrativi, contabili e fiscali, il beneficiario del regime di aiuto resta comunque la singola PMI consorziata.

b) Le società consortili di PMI, le società consortili miste, le cooperative rientranti nelle categorie ISTAT “D-F-K”.

c) Le grandi imprese appartenenti esclusivamente alla categoria “D” della classificazione dell'attività economica ISTAT '91.

d) Le PMI, i consorzi, le società consortili, le cooperative, rientranti nella cat. “G” ISTAT '91 nei seguenti casi:

d.1) che esercitano attività di commercio all'ingrosso, cat. “G” dal cod. 50.10.0 a cod. 51.70.0, in aree industriali ed artigianali.

d.2) che esercitano attività di commercio al dettaglio, cat. “G” dal cod. 52.11.1 a cod. 52.74.03 nelle aree Parco, al di fuori delle aree industriali ed artigianali.

3. Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall'Unione Europea con la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie

imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla GUCE n. C213 del 23 luglio 1996).

Art. 29

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

1. Gli investimenti sono finanziati al 100% dalla Regione Abruzzo mediante Linee di credito attivate dalla Regione Abruzzo stessa con l'Istituto della Cassa Depositi e Prestiti.

2. Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- a) costruzione di nuovi immobili;
- b) acquisto di immobili preesistenti;
- c) acquisto e ristrutturazione di immobili preesistenti.

In tutti i casi di intervento la Regione Abruzzo acquisisce idonea garanzia, anche reale, come previsto dalla L.R. 16/2002 e successive modificazioni, sui beni oggetto dell'intervento, sino al rimborso totale del finanziamento.

3. I tassi di interesse applicati dalla Regione Abruzzo nelle operazioni di finanziamento a favore dei beneficiari, saranno pari a quelli che la Cassa Depositi e Prestiti applicherà alla Regione Abruzzo all'atto dell'attivazione delle relative linee di credito.

4. L'agevolazione, per tutte le operazioni di finanziamento, consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per una quota pari al tasso che la Cassa Depositi e Prestiti, all'atto dell'erogazione del finanziamento, applica alla Regione Abruzzo sulle linee di credito di durata decennale.

5. Le operazioni di finanziamento potranno avere durata rispettivamente pari a:

- e) 10 anni + 1 anno di preammortamento
- f) 15 anni + 1 anno di preammortamento
- g) 20 anni + 1 anno di preammortamento.

6. L'importo del finanziamento deve essere:

- h) per i consorzi e le società consortili di imprese, di cui all'art. 28, comma 2, punto a), compreso fra un minimo di 100.000 euro ed un massimo di 1.000.000 di euro riferito ad ogni singola PMI;
- i) per le PMI in forma singola e per i soggetti di cui all'art. 28 comma 2 punti b) e d), compreso fra un minimo di 100.000 euro ed un massimo di 1.000.000 di euro;
- j) per le grandi imprese di cui all'art. 28, comma 2, punto c): compreso fra un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 2.000.000 di euro.

7. Il rimborso del finanziamento agevolato, da parte del beneficiario a favore della Regione Abruzzo, avverrà in rate semestrali con scadenza a partire dal diciottesimo mese successivo all'erogazione del finanziamento. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione e garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore della Regione Abruzzo, e svincolata al collaudo finale dell'oggetto dell'investimento. La fideiussione, a copertura dell'intero finanziamento, deve avere durata almeno pari al tempo massimo previsto per la realizzazione di ciascuna tipologia di investimento secondo il successivo art. 32, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga.

8. Le garanzie di cui al precedente comma 2 si estinguono con il pagamento dell'ultima rata di finanziamento e di tutte le spese relative.

9. Le condizioni sopra riportate sono oggetto di apposito contratto stipulato fra il soggetto beneficiario e il soggetto responsabile della gestione della legge preliminarmente alla operazione di finanziamento.

10. I massimali di finanziamento riconosciuti per l'investimento sono i seguenti:

- k) Nuova costruzione:
 - a.1) aree produttive: 388 euro/mq;
 - a.2) aree adibite ad uffici e servizi: 570 euro/mq;

l) Acquisto:

b.1) aree produttive: 450 euro/mq;

b.2) aree adibite ad uffici e servizi: 600 euro/mq;

m) Acquisto e ristrutturazione:

c.1) Aree produttive: 516 euro/mq;

c.2) aree adibite ad uffici e servizi: 516 euro/mq.

Per aree produttive si intendono quelle coperte destinate principalmente alla produzione e/o trasformazione di beni e manufatti, all'immagazzinamento di materia prima, semilavorati e prodotti finiti, gli spogliatoi, i locali di sgombro, i servizi tecnici, i servizi direttamente connessi al ciclo produttivo.

Per aree adibite ad uffici e servizi si intendono le superfici coperte adibite ad uffici, ai servizi di guardiania e centralino, a servizi igienici ad uso degli uffici, l'infermeria e, più in generale, i locali destinati ai servizi non direttamente collegati al ciclo produttivo.

11. Le superfici utili per il calcolo dei massimali di costo sono da intendersi come superfici utili lorde. La superficie utile lorda è definita come misura della somma delle superfici di tutti i piani fuori terra o seminterrati dell'immobile, misurate al perimetro esterno dell'edificio. Non vengono computate nel calcolo della superficie utile lorda: tutte le aree non coperte, le aree coperte da tettoie o da pensiline, i balconi coperti, i parcheggi coperti, le cabine elettriche, i locali interamente sotto il livello stradale o totalmente interrati, i piani in elevazione o parzialmente elevati di altezza inferiore a metri 2,40 e, in generale, tutti gli spazi coperti non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 10. La misura e la ripartizione delle superfici utili lorde dovrà essere dichiarata nell'istanza di finanziamento, All. c2-1, e comunque desumibile dagli elaborati di progetto e dal computo metrico estimativo allegati.

12. Il beneficiario può optare per:

n) regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

o) "regime di esenzione" nel rispetto del Regolamento CE 70/2001.

13. Il contributo, in regime "de minimis", è calcolato nel rispetto della Comunicazione CE 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, relativa agli aiuti "de minimis", scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi. Il tasso di sconto da applicare per l'attualizzazione è quello di cui al D. Lgs. N. 123/98, art. 2 comma 2.

14. I due regimi di aiuto sono cumulabili nel rispetto dei regolamenti CE 69/2001 e 70/2001. I massimali di aiuto di cui al regolamento di esenzione CE 70/2001 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità. Gli aiuti concessi in virtù del regolamento 70/2001 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Art. 30

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda redatta secondo lo schema (All. c2-1) e autenticata, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445, deve essere inoltrata, entro e non oltre i termini stabiliti nella determinazione dirigenziale di apertura dei termini.

2. Le domande dovranno essere inviate alla Regione Abruzzo, Direzione alle Attività Produttive, esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del termine di presentazione fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale. A pena di improcedibilità della domanda, sulla busta deve essere indicato il riferimento al "*Interventi a Sostegno dell'Economia – Capo II*".

3. L'allegato c2-1 deve essere compilato in ogni sua parte e corredato di:

3.1) Per le PMI in forma singola, per i soggetti di cui all'art. 28 comma b) e d) e per le Grandi Aziende:

a) copia fotostatica dell'ultimo bilancio approvato e pubblicato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla pubblicazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. e relativa vigenza;

3.1.1) Per la realizzazione di un nuovo immobile:

a) progetto preliminare dell'opera da realizzare (inquadramento territoriale, planimetrie, piante, prospetti, sezioni e computo metrico preliminare);

b) attestazione della disponibilità del terreno. Si intende un documento che attesti il titolo di proprietà, ovvero un preliminare di acquisto, ovvero una delibera, anche preliminare, di assegnazione del lotto da parte di un Consorzio Industriale o altro Ente deputato all'assegnazione di terreni industriali.

3.1.2) Per l'acquisto, l'acquisto e ristrutturazione di un immobile esistente:

a) copia del preliminare di acquisto. Sono ammissibili anche preliminari di acquisto condizionati all'ottenimento del finanziamento di cui alla Legge Regionale 16/2002;

b) inquadramento territoriale, planimetrie, piante e prospetti dell'immobile;

c) eventuale progetto preliminare di ristrutturazione (inquadramento territoriale, planimetrie, piante, prospetti, sezioni e computo metrico preliminare).

3.2) Per le PMI in forma associata ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a):

a) copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio dal quale si evinca la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 28 comma 2 punti a.1, a.2 e a.3, ovvero, nel caso di consorzi o società consortili non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda, dichiarazione di impegno alla costituzione del consorzio entro i termini previsti dall'art. 28, punto a), sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese consorziate;

b) copia del Libro dei Soci, solo nel caso di consorzi già costituiti alla data di presentazione della domanda;

c) copia fotostatica dell'ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, di tutte le PMI consorziate o consorziate;

d) certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. e relativa vigenza, di tutte le PMI consorziate o consorziate.

3.2.1) Per la realizzazione di un nuovo immobile:

a) progetto preliminare dell'opera da realizzare (inquadramento territoriale, planimetrie, piante, prospetti, sezioni e computo metrico preliminare);

b) attestazione della disponibilità del terreno. Si intende un documento che attesti il titolo di proprietà, ovvero un preliminare di acquisto, ovvero una delibera, anche preliminare, di assegnazione del lotto da parte di un Consorzio Industriale o altro Ente deputato alla assegnazione di terreni industriali.

3.2.2) Per l'acquisto, l'acquisto e ristrutturazione di un immobile esistente:

a) copia del preliminare di acquisto;

b) inquadramento territoriale, planimetrie, piante e prospetti dell'immobile;

c) eventuale progetto preliminare di ristrutturazione (inquadramento territoriale, planimetrie, piante, prospetti, sezioni e computo metrico preliminare).

4. Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto sulla base dei prezzi esposti in “Prezzi informativi opere edili della Regione Abruzzo” - ultima versione approvata dalla Giunta Regionale.
5. La firma apposta dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità.
6. La presentazione oltre il termine fissato, la mancanza e/o l’incompletezza della documentazione prevista al comma 3 del presente articolo, la mancanza della dicitura sulla busta di cui al comma 2 del presente articolo, la mancanza della sottoscrizione o della relativa autentica comporteranno la reiezione della domanda.
7. Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda di agevolazione ai sensi del presente titolo.

Art. 31

Graduatoria e concessione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto responsabile dell’attuazione della legge istituisce, con determinazione direttoriale, apposita commissione tecnico-scientifica composta da soggetti in possesso di specifici requisiti di cui all’all.2.A.II dell’art.10 del Regolamento F.E.S.R. che, accertata la sussistenza dei requisiti, valutati gli obiettivi specifici dell’azione, la validità tecnica della proposta, la completezza della domanda e la documentazione prevista, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle istanze, formerà due distinte graduatorie:

a) graduatoria per le PMI in forma singola o associata e per i soggetti di cui all’art. 28 comma b) e d);

b) graduatoria per le Grandi Imprese.

2. I parametri ed i criteri per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:

a) attribuzione di un punteggio riferito alla valutazione delle caratteristiche operative ed imprenditoriali dei richiedenti: punti 0 a punti 0.4; nel caso di consorzi di cui all’art. 28 comma 2 punto a), il presente punteggio risulterà dalla media dei punteggi attribuiti alle singole imprese consorziate o consorziande;

b) attribuzione di un punteggio riferito alla validità del progetto di investimento in termini di miglioramento dell’efficienza, aumento della produttività, miglioramento della logistica interna e dell’organizzazione, in accordo con in principi della valutazione dei progetti secondo il “Project Cycle Management”: punti 0 a punti 0.8; nel caso di consorzi di cui all’art. 28 comma 2 punto a), il presente punteggio risulterà dalla media dei punteggi attribuiti alle singole imprese consorziate o consorziande;

c) attribuzione di un punteggio riferito alla tipologia di investimento: 0.8 punti per iniziative che prevedono la costruzione dell’immobile; 0.5 punti per iniziative che prevedono l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile;

0.2 punti per iniziative che prevedono il solo acquisto dell’immobile

d) attribuzione di un punteggio aggiuntivo, pari a 0.1 punti, per investimenti attivati in territori Ob. 2 di cui agli artt. 87-88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI e che non godono della deroga 87.3.c.

e) attribuzione di un punteggio aggiuntivo relativo alla natura giuridica del soggetto richiedente: 0.4 per i consorzi o società consortili specificatamente costituiti o costituendi ai sensi dell’art. 28 comma 2 punto a)

3. Le graduatorie sono formate ordinando in senso decrescente il valore ottenuto, per ciascun progetto, sommando i punteggi di cui alle lettere a), b), c) d) e) del precedente comma 2. Sono altresì determinati provvisoriamente gli importi dei finanziamenti accordati.

4. Le domande inserite in graduatoria sono ammesse alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

5. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile.

Art. 32

Tempi di realizzazione dei progetti

1. L'investimento deve essere realizzato nei termini di seguito indicati:

a) per la costruzione di nuovi immobili, il progetto di investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell'Impresa o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

- 1) siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;
- 2) sia stata acquisita la documentazione tecnica di chiusura dei lavori e collaudo finale;
- 3) sia stata acquisita perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori.

b) Per l'acquisto di immobili, il contratto di acquisto deve essere sottoscritto entro 3 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 2 mesi, su richiesta dell'Impresa o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza.

L'acquisto si intende perfezionato:

- 1) se è stato integralmente pagato il costo di acquisto e le spese ad esso connesse;
- 2) se è stato acquisito l'atto di acquisto dell'immobile in forma autentica;
- 3) se è stata acquisita perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente.

c) Per acquisto e ristrutturazioni di immobili, il progetto di investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell'Impresa o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, 30 giorni prima della predetta scadenza. Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

- 1) siano state integralmente pagate tutte le spese relative all'acquisto dell'immobile ed al progetto di ristrutturazione;
- 2) sia stato acquisito l'atto di acquisto dell'immobile in forma autentica;
- 3) sia stata acquisita la documentazione tecnica di chiusura dei lavori e collaudo finale;
- 4) sia stata acquisita, perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori.

2. Per tutti i casi previsti, la data di inizio lavori dovrà essere successiva alla data di presentazione dell'istanza. Nei casi dove è previsto l'acquisto di immobile preesistente, il contratto di compravendita dovrà essere stipulato dopo la presentazione dell'istanza.

Art. 33

Meccanismo di erogazione del finanziamento

1. Costruzione di nuove unità immobiliari:

1.1 entro e non oltre il termine perentorio di 6 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione ai benefici previsti dalla Legge, ai fini dell'erogazione del finanziamento, il beneficiario dovrà presentare al soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, la seguente documentazione:

- a) il progetto esecutivo cantierabile dell'opera da realizzare ai sensi della L. 109/94;
- b) la richiesta di erogazione del finanziamento, secondo lo schema All. C2-2, per l'importo complessivo, ricalcolato sulla base del progetto definitivo cantierabile e comunque non superiore a quanto accordato in via provvisoria;
- c) idonea fidejussione bancaria o assicurativa, secondo lo schema All. C2-3, pari all'importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Regione Abruzzo.

1.2 Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 1.1, il Soggetto Gestore della legge, acquisita dal Soggetto responsabile dell'attuazione della legge tutta la documentazione necessaria, provvederà alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto di finanziamento ed all'effettiva erogazione dello stesso in un'unica soluzione.

2. Acquisto di immobili:

2.1 Entro e non oltre il termine perentorio di 3 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione ai benefici previsti dalla Legge, ai fini dell'erogazione del finanziamento, il beneficiario dovrà presentare al Soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, la seguente documentazione:

- a) la richiesta di erogazione del finanziamento secondo lo schema All. C2-2;
- b) idonea fidejussione bancaria o assicurativa, secondo lo schema All. C2-3, pari all'importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Regione Abruzzo.

2.2 Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2.1, il Soggetto Gestore della legge, acquisita dal Soggetto responsabile dell'attuazione della legge tutta la documentazione necessaria, provvederà alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto di finanziamento ed all'effettiva erogazione in un'unica soluzione.

3. Acquisto e ristrutturazione di immobili:

3.1) Entro e non oltre il termine perentorio di 6 mesi dalla data di comunicazione ufficiale dell'avvenuta comunicazione ufficiale di ammissione ai benefici previsti dalla Legge, il beneficiario dovrà presentare al soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, la seguente documentazione:

- a) il progetto esecutivo cantierabile delle ristrutturazioni da realizzare ai sensi della L. 109/94;

b) la richiesta di erogazione del finanziamento secondo lo schema All. C2-2, per l'importo complessivo, ricalcolato sulla base del progetto definitivo cantierabile, comprensivo della quota per l'acquisto dell'immobile e comunque non superiore a quanto accordato in via provvisoria;

c) idonea fidejussione bancaria o assicurativa, secondo lo schema All. C2-3, pari all'importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Regione Abruzzo.

3.2) Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 3.1, il soggetto Gestore della legge, acquisita dal soggetto responsabile dell'attuazione della legge tutta la documentazione necessaria, provvederà alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto di finanziamento ed all'effettiva erogazione in un'unica soluzione.

Art. 34

Documentazione da presentare a conclusione dell'investimento

1. Nei termini stabiliti dall'art. 32 del presente regolamento, il beneficiario dovrà produrre la seguente documentazione:

a) Costruzione di nuovi immobili:

1. comunicazione di chiusura progetto con dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, secondo lo schema All. C2-4, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o del Consorzio di Imprese e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale ove esistente, ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili;

2. perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, secondo lo schema All. C2-5;

3. in caso di contributo concesso ai sensi del Reg. CE 69/2001 "De Minimis" dichiarazione sul rispetto del "De Minimis", secondo lo schema All. C2-6.

b) Acquisto di immobili:

1. copia autentica dell'Atto di Acquisto dell'immobile;

2. perizia tecnica giurata a conclusione dell'investimento, secondo lo schema All. C2-5;

3. in caso di contributo concesso ai sensi del Reg. CE 69/2001 "De Minimis" dichiarazione sul rispetto del "De Minimis", secondo lo schema All. C2-6.

c) Acquisto e ristrutturazione di immobili:

1. comunicazione di chiusura progetto con dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, secondo lo schema All. C2-4, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o del Consorzio di Imprese e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale ove esistente, ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili;

2. copia autentica dell'Atto di Acquisto dell'immobile;

3. perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, secondo lo schema All. C2-5;

4. in caso di contributo concesso ai sensi del Reg. CE 69/2001 "De Minimis" dichiarazione sul rispetto del "De Minimis", secondo lo schema All. C2-6.

2. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 1

del presente articolo, il soggetto responsabile della gestione della Legge provvederà:

- a) all'esecuzione del collaudo;
- b) allo svincolo della fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Abruzzo.

Art. 35

Controlli e ispezioni

1. L'impresa deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo la documentazione relativa al progetto agevolato per tutta la durata del periodo di ammortamento.
2. Il soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, può in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Art. 36

Revoche e sanzioni

1. Le agevolazioni ed il finanziamento sono revocati nei seguenti casi:
 - a) qualora il progetto venga realizzato in difformità a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda ed in sede di erogazione del finanziamento;
 - b) qualora il progetto di investimento non sia realizzato entro i termini di cui al precedente art. 32;
 - c) qualora l'immobile, nel periodo di finanziamento, venga adibito ad attività diversa da quella per cui è stato chiesto il contributo;
 - d) qualora l'immobile, oggetto dell'agevolazione subisca un subentro da parte di altre imprese non preventivamente autorizzato. L'autorizzazione è concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale;
 - e) qualora l'immobile venga sub-affittato senza preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale.
2. In caso di revoca le rate di finanziamento pagate restano acquisite, a titolo definitivo, dalla Regione Abruzzo, quale indennità per l'utilizzo dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
3. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorate degli interessi legali.

CAPO III

CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ BANCARIE A BREVE E DELL'INDEBITAMENTO ASSOGGETTATO A PROCEDURA GIUDIZIARIA ATTRAVERSO MUTUI A MEDIO TERMINE

Art. 37

Territori di intervento

1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi sono i territori della Regione Abruzzo.

Art. 38

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le PMI industriali, artigiane commerciali e di servizi, rientranti nelle categorie "D-F-G-K" della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che intendano attuare operazioni di consolidamento dei debiti a breve, afferenti alle unità produttive localizzate nel territorio abruzzese, per le quali sia stato chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo. La categoria ISTAT è quella associata all'attività prevalente, come risultante dalla dichiarazione IVA. Per le imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio, deve essere stata presentata almeno una

dichiarazione dei redditi.

2. In particolare i soggetti beneficiari sono:

- a) le imprese artigiane, le PMI industriali commerciali e di servizio, anche in forma cooperativa;
- b) i consorzi e le società consortili fra le imprese;
- c) le società consortili miste;
- d) le società di servizi così come definite nell'ambito della legge 488/92.

3. Non possono accedere ai benefici, di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, operazioni di consolidamento ai sensi di altre Leggi regionali, nazionali e comunitarie. Tutti i soggetti beneficiari devono avere almeno quindici addetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e devono mantenere, o incrementare, la base occupazionale.

4. Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall'Unione Europea con la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 213 del 23 luglio 1996), come riportato nell'appendice.

Art. 39

Operazioni ammissibili

1. Il contributo è concesso alle PMI di cui all' articolo 38, per gli oneri finanziari connessi ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso Banche, e di indebitamento verso, fornitori e dipendenti, scaduti da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda ed assoggettati a procedimento monitorio.

2. Si intende per inizio del procedimento monitorio la data di emissione del provvedimento giudiziale.

Art. 40

Spese ammissibili

1. Sono ammesse operazioni di consolidamento sulla passività globale a breve termine, intendendo per passività globale la sommatoria dei seguenti valori:

$$P_g = A+B.$$

2. Per valore "A" si intende la media aritmetica dell'indebitamento mensile a breve termine verso Banche, così come risultante dai relativi estratti conti e da apposite dichiarazioni bancarie, calcolato nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze. Per passività a breve si intendono quelle di durata originaria non superiore ai 18 mesi, che rientrino nelle seguenti categorie:

- a) prestiti diretti;
- b) conti correnti;
- c) operazioni con l'estero;
- d) operazioni con garanzia reale.

Gli estratti conto devono essere aggiornati all'ultimo giorno di ogni mese.

In caso di più esposizione con gli Istituti Bancari, il valore A dovrà essere calcolato come la somma delle medie degli indebitamenti su ogni singola posizione.

3. Per valore "B" si intende l'indebitamento verso i fornitori e i dipendenti, scaduti da almeno 6 mesi ed assoggettati a procedimento monitorio, valutato alla data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, così come risultante dalla documentazione amministrativa della società, dagli atti legali e dai bilanci di competenza.

Art.41

Misura dell'agevolazione

1. Il soggetto beneficiario, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento consolidato che abbatte di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si è conclusa l'operazione di consolidamento.

2. Le operazioni di consolidamento devono avere durata di cinque anni, oltre ad un anno di preammortamento, e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 previa stipula di apposita convenzione con il soggetto responsabile della gestione della Legge.
3. L'operazione di consolidamento dovrà essere effettuata da una unica Banca per l'importo complessivo.
4. Il tasso di interesse massimo applicabile è Euribor (6 mesi) + Spread 1.50 vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.
5. La passività da consolidare ai sensi della presente legge non può superare l'importo di 500.000 euro.
6. La piccola o media impresa, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve, dalla Regione Abruzzo, una garanzia massima del 50% del finanziamento accordato da parte della Banca.
7. L'ammontare massimo delle garanzie concesse non può superare di 10 volte il capitale del fondo.
8. Il contributo è calcolato nel rispetto della Comunicazione CE 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, relativa agli aiuti "de minimis", scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi. Il tasso di sconto da applicare per l'attualizzazione è quello di cui al D. Lgs. N. 123/98, art. 2 comma 2.

Art. 42

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta secondo lo schema allegato (All. c3-1), deve essere inoltrata nei tempi previsti dalla determina dirigenziale di apertura dei termini.
2. Le domande dovranno essere inviate contestualmente alla Regione Abruzzo Direzione Alle Attività Produttive – ed alla Banca Convenzionata prescelta dall'impresa, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del termine di presentazione fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale. A pena di improcedibilità della domanda, sulla busta deve essere indicato il riferimento al *"Interventi a Sostegno dell'economia – Capo III"*.
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di:
 - a) copia fotostatica dell'ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla pubblicazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - b) certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. e relativa vigenza;
 - c) certificazioni rilasciate dalle Banche creditrici attestanti, per ogni posizione, le esposizioni debitorie a breve termine dell'impresa così come specificato (All. c3-2).
 - d) certificazione, rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale, ove presente, ovvero da Professionista iscritto al Registro dei Revisori Contabili, attestante l'elenco delle posizioni debitorie per quanto attiene le voci descritte (All. c3-3).
 - e) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria, (All. c3-4) ai sensi degli Art. 19 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, che attesti:
 - e1) il settore INPS di inquadramento dell'impresa;
 - e2) il codice ISTAT dell'Impresa Beneficiaria;
 - e3) la regolarità contributiva IRPEF/IRPEG e INPS alla data della presentazione della domanda;
 - f) dichiarazione del rispetto del "De Minimis" (All. c3-5).
4. La firma apposta dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità.

5. La presentazione oltre il termine fissato, la mancanza e/o l'incompletezza della documentazione necessaria, la mancanza della sottoscrizione o della relativa autentica, la mancanza della dicitura sulla busta, comporteranno la reiezione della domanda.
6. Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda di agevolazione.

Art.43

Graduatoria e concessione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto responsabile dell'attuazione della legge istituisce, con determinazione direttoriale, apposita commissione tecnico-scientifica composta da soggetti in possesso di specifici requisiti di cui all'all.2.A.II dell'art.10 del Regolamento F.E.S.R. che, accertate la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e la documentazione prevista, forma la graduatoria dei progetti sulla base del seguente criterio:

a) Classificazione in base all'ordine di arrivo delle istanze, a domande presentate nel medesimo giorno vengono attribuiti protocolli estratti a sorte.

2. La banca convenzionata dovrà inoltrare al soggetto di attuazione della legge, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della domanda di finanziamento, copia della formale delibera di concessione del finanziamento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma determina la reiezione della domanda.

3. Le domande inserite in graduatoria sono ammesse alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

4. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile.

5. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, saranno agevolate ulteriori domande, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria.

Art. 44

Tempi di realizzazione dei progetti

1. Il finanziamento deve essere erogato, dalla Banca convenzionata, entro 1 mese dalla data di comunicazione dell'ammissione ai benefici previsti dalla Legge.

Art. 45

Erogazione delle agevolazioni

1. Con cadenza semestrale, in corrispondenza della scadenza delle rate di mutuo e secondo il piano di ammortamento dell'Istituto, il beneficiario trasmetterà al soggetto responsabile della gestione, copia della contabile bancaria (o comunicazione da parte dell'istituto) attestante l'avvenuto pagamento della rata. Entro i trenta giorni successivi a tale trasmissione, il soggetto responsabile della gestione erogherà al beneficiario la relativa quota del contributo in conto interessi.

Art. 46

Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

1. La Banca convenzionata ai fini dell'erogazione del contributo dovrà trasmettere al soggetto responsabile della gestione della legge, la seguente documentazione, entro trenta giorni dalla concessione del finanziamento al Beneficiario:

a) copia del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento dal quale si evinca chiaramente e separatamente la quota di contributo concessa pari all'abbattimento di 4 punti percentuali;

b) dichiarazione attestante la data di erogazione del finanziamento.

2. L'impresa deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo, tutta la documentazione relativa al progetto agevolato per tutta la durata del periodo di rimborso del mutuo.

Art. 47

Controlli e ispezioni

1. Il soggetto responsabile della gestione della legge, attraverso il soggetto responsabile dell'attuazione può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Art. 48

Revoche e sanzioni

1. Le agevolazioni sono revocate in caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attività, di incorporazione, di cessione, di fusione, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'impresa beneficiaria.

2. Gli effetti del comma precedente decorrono, rispettivamente per la casistica di cui al comma precedente:

a) dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento;

b) dalla data di incorporazione;

c) dalla data di fusione o di cessione dell'attività;

d) dalla data di cessazione dell'attività;

e) dalla data di fallimento o di presentazione del ricorso per concordato preventivo.

3. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorate degli interessi legali.

CAPO IV

PROMOZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI DA PARTE DELLE PMI E DELLE GRANDI IMPRESE

Art. 49

Territori di intervento

1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi sono tutti i territori della Regione Abruzzo.

Art. 50

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le PMI e grandi imprese industriali, rientranti nella categoria D della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", che intendano insediare nuove unità produttive nei territori di cui al precedente art 49. La categoria ISTAT per ciascuna impresa è quella associata all'attività prevalente, come risultante dalla dichiarazione IVA.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono aver chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo. Per le imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio, deve essere stata presentata almeno una dichiarazione dei redditi.

3. In particolare i soggetti beneficiari sono:

a) le PMI industriali;

b) le grandi imprese;

c) i consorzi e le società consortili fra le imprese;

d) le società consortili miste.

Art. 51

Finalità

1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'art. 50 per promuovere nuovi insediamenti produttivi nelle aree di cui all'art 49. Per nuovi insediamenti si intende l'avviamento di nuove unità produttive, attraverso un programma di investimenti che mira ad assorbire

forza lavoro in relazione alla fattispecie dell'attività svolta.

2. Nello spirito della legge ed in funzione del precedente comma, non verranno finanziati progetti che risultino essere un mero ampliamento di stabilimento e/o di locali.

3. Non sono ammissibili istanze dove non è presente il chiaro riferimento all'incremento occupazionale.

4. Sono ammissibili le sole istanze di finanziamento che prevedono investimenti in unità immobiliari unitamente ad investimenti mobiliari, rientranti nelle categorie di spesa specificate nel successivo articolo 52.

Art. 52

Spese ammissibili

1. Sono finanziabili le seguenti spese:

a) di progettazione;

b) per indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno;

c) per realizzazione di capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento, idrico, elettrico, condizionamento, ecc.);

d) per costi di acquisto e ristrutturazione di immobili preesistenti;

e) per costruzione di fabbricato per uffici e servizi;

f) per costruzione di corpi di fabbrica accessori e per servizi generali;

g) per formazione di strade e piazzali interni all'area di intervento;

h) per recinzione di aree;

i) per cabina elettrica;

j) per pozzi idrici;

k) per basamenti per macchinari,

l) per impianti antinquinamento;

m) per macchine, impianti ed attrezzature;

n) per altri beni materiali ed immateriali direttamente connessi con il ciclo produttivo.

2. È consentito l'acquisto di beni materiali ed immateriali, di cui ai punti k), l), m) e n), purché gli stessi siano provvisti da tutte le certificazioni previste dalle normative antinfortunistiche vigenti con particolare riguardo al DPR 459/96.

Art. 53

Meccanismo dell'agevolazione per investimenti immobiliari

1. Per gli investimenti di cui alle voci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dell'articolo precedente (investimenti immobiliari) è concesso un finanziamento pari al 100% mediante linee di credito attivate dalla Regione Abruzzo con l'Istituto della Cassa Depositi e Prestiti.

2. Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

a) costruzione di nuovi immobili;

b) acquisto di immobili preesistenti;

c) acquisto e ristrutturazione di immobili preesistenti.

In tutti i casi di intervento la Regione Abruzzo acquisisce idonea garanzia, anche reale, come previsto dalla L.R. 16/2002e successive modificazioni, sui beni oggetto dell'intervento, sino al rimborso totale del finanziamento.

3. I tassi di interesse applicati dalla Regione Abruzzo nelle operazioni di finanziamento a favore dei beneficiari, saranno pari a quelli che la Cassa Depositi e Prestiti applicherà alla Regione Abruzzo all'atto dell'attivazione delle relative linee di credito.

4. L'agevolazione, per tutte le operazioni di finanziamento, consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per una quota pari al tasso che la Cassa Depositi e Prestiti, all'atto dell'erogazione del finanziamento, applica alla Regione Abruzzo sulle linee di credito di durata decennale.

5. Le operazioni di finanziamento potranno avere durata rispettivamente pari a:

- a) 10 anni + 1 anno di preammortamento
- b) 15 anni + 1 anno di preammortamento
- c) 20 anni + 1 anno di preammortamento.

6. L'importo del finanziamento deve essere:

- a) per le PMI, per i consorzi e società consortili di PMI: compreso fra un minimo di 100.000 euro ed un massimo di 1.000.000 euro;
- b) per le grandi imprese: compreso fra un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 2.500.000 di euro.

7. Il rimborso del finanziamento agevolato, da parte del beneficiario a favore della Regione Abruzzo, avverrà in rate semestrali con scadenza a partire dal diciottesimo mese successivo all'erogazione del finanziamento. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione e garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore della Regione Abruzzo, e svincolata al collaudo finale dell'oggetto dell'investimento. La fideiussione, a copertura dell'intero finanziamento, deve avere durata almeno pari al tempo massimo previsto per la realizzazione di ciascuna tipologia di investimento secondo il successivo art. 57, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga.

8. Le garanzie di cui al precedente comma 2 si estinguono con il pagamento dell'ultima rata di finanziamento e di tutte le spese relative.

9. Le condizioni sopra riportate sono oggetto di apposito contratto stipulato tra il soggetto beneficiario e l'ente responsabile della gestione della legge preliminarmente all'operazione di finanziamento.

10. I massimali di finanziamento riconosciuti per l'investimento sono i seguenti:

a) Nuova costruzione:

- a.1) aree produttive: 388 euro/mq;
- a.2) aree adibite ad uffici e servizi: 570 euro/mq;

b) Acquisto:

- b.1) aree produttive: 450 euro/mq;
- b.2) aree adibite ad uffici e servizi: 600 euro/mq;

c) Acquisto e ristrutturazione:

- c.1) aree produttive: 516 euro/mq;
- c.2) aree adibite ad uffici e servizi: 516 euro/mq.

Per aree produttive si intendono quelle coperte destinate principalmente alla produzione e/o trasformazione di beni e manufatti, all'immagazzinamento di materia prima, semilavorati e prodotti finiti, gli spogliatoi, i locali di sgombrò, i servizi tecnici, i servizi direttamente connessi al ciclo produttivo.

Per aree adibite ad uffici e servizi si intendono le superfici coperte adibite ad uffici, ai servizi di guardiania e centralino, a servizi igienici ad uso degli uffici, l'infermeria e, più in generale, i locali destinati ai servizi non direttamente collegati al ciclo produttivo.

11. Le superfici utili per il calcolo dei massimali di costo sono da intendersi come superfici utili lorde. La superficie utile lorda è definita come misura della somma delle superfici di tutti i piani fuori terra o seminterrati dell'immobile, misurate al perimetro esterno dell'edificio. Non vengono computate nel calcolo della superficie utile lorda: tutte le aree non coperte, le aree coperte da tettoie o da pensiline, i balconi coperti, i parcheggi coperti, le cabine elettriche, i locali interamente sotto il livello stradale o totalmente interrati, i piani in elevazione o parzialmente elevati di altezza inferiore a metri 2,40 e, in generale, tutti gli spazi coperti non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 10. La misura e la ripartizione delle superfici utili lorde dovrà essere dichiarata nell'istanza di finanziamento, All. c4-1, e comunque desumibile dagli elaborati di progetto e dal computo metrico estimativo allegati.

12. Il beneficiario può optare per:

- a) regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- b) "regime di esenzione" nel rispetto del Regolamento CE 70/2001.

13. Il contributo, in regime de minimis, è calcolato nel rispetto della Comunicazione CE 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, relativa agli aiuti "de minimis", scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi. Il tasso di sconto da applicare per l'attualizzazione è quello di cui al D. Lgs. N. 123/98, art. 2 comma 2. I due regimi di aiuto sono cumulabili nel rispetto dei regolamenti CE 69/2001 e 70/2001.

14. I massimali di aiuto di cui al regolamento di esenzione CE 70/2001 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità. Gli aiuti concessi in virtù del regolamento 70/2001 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Art. 54

Meccanismo dell'agevolazione per investimenti materiali

1. Gli investimenti di cui alle voci k, l, m, n dell'art. 52, sono finanziati al 100% mediante linee di credito attivate dalla Regione Abruzzo con l'Istituto della Cassa Depositi e Prestiti.

2. Il tasso di interesse applicato dalla Regione Abruzzo nell'operazione di finanziamento a favore dei beneficiari, è pari a quello che la Cassa Depositi e Prestiti applicherà alla Regione Abruzzo all'atto dell'attivazione della relativa linea di credito.

3. L'agevolazione consiste nell'abbattimento degli interessi passivi relativi al finanziamento.

4. Le operazioni di finanziamento devono avere durata pari a 5 anni + 1 anno di preammortamento.

5. L'importo del finanziamento può essere:

- a) per le PMI, i Consorzi e le società consortili di imprese: deve essere compreso fra un minimo di 250.000 euro ed un massimo di 500.000 euro;
- b) per le grandi imprese: deve essere compreso fra un minimo di 250.000 euro ed un massimo di 1.500.000 euro.

6. La quota capitale del finanziamento è rimborsata in rate semestrali anticipate a partire dal dodicesimo mese successivo all'erogazione del contributo. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione e garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Abruzzo, e svincolata alla fine del periodo di ammortamento dei beni. La fideiussione può essere stipulata con gli importi a garanzia decrescenti di anno in anno, e corrispondenti al valore residuo delle quote a debito, maggiorate del 10%.

7. Le garanzie si estinguono con il pagamento dell'ultima rata di finanziamento e di tutte le spese relative.

8. Le condizioni sopra riportate sono oggetto di apposito contratto stipulato tra il soggetto beneficiario e l'ente responsabile della gestione della legge preliminarmente all'operazione di finanziamento.

9. Il beneficiario può optare per:

- a) regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- b) "regime di esenzione" nel rispetto del Regolamento CE 70/2001.

10. Il contributo, in regime "de minimis", è calcolato nel rispetto della Comunicazione CE

96/C 68/06 del 6 marzo 1996, relativa agli aiuti “de minimis”, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi. Il tasso di sconto da applicare per l'attualizzazione è quello di cui al D. Lgs. N. 123/98, art. 2 comma 2.

11. I due regimi di aiuto sono cumulabili nel rispetto dei regolamenti CE 69/2001 e 70/2001. I massimali di aiuto di cui al regolamento di esenzione CE 70/2001 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità. Gli aiuti concessi in virtù del regolamento 70/2001 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Art. 55

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda redatta secondo lo schema (All. c4-1) e autenticata, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445, deve essere inoltrata, entro e non oltre i termini stabiliti nella determinazione dirigenziale di apertura dei termini.

2. Le domande dovranno essere inviate alla Regione Abruzzo – Direzione alle Attività Produttive esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del termine di presentazione fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale. A pena di improcedibilità della domanda, sulla busta deve essere indicato il riferimento al *"Interventi a Sostegno dell'economia – Capo IV"*.

3. La domanda (All. c4-1) deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di:

a) copia fotostatica dell'ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla pubblicazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. e relativa vigenza;

3.1) Per la realizzazione di un nuovo immobile:

a) progetto preliminare dell'opera da realizzare (inquadramento territoriale, planimetrie, piante, prospetti, sezioni e computo metrico preliminare)

b) attestazione della disponibilità del terreno. Si intende un documento che attesti il titolo di proprietà, ovvero un preliminare di acquisto, ovvero una delibera di assegnazione, anche preliminare, del lotto da parte di un Consorzio Industriale o altro soggetto deputato alla assegnazione di terreni industriali.

3.2) Acquisto, acquisto e ristrutturazione di un immobile esistente:

a) copia del preliminare di acquisto;

b) inquadramento territoriale, planimetrie, piante e prospetti dell'immobile;

c) eventuale progetto preliminare di ristrutturazione (inquadramento territoriale, planimetrie, piante, prospetti, sezioni e computo metrico preliminare).

3.3) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, beni materiali ed immateriali direttamente connessi con il ciclo produttivo:

a) preventivi dei beni da acquistare in originale.

4. Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto sulla base dei prezzi esposti in “Prezzi informativi opere edili della Regione Abruzzo” - ultima versione approvata dalla Giunta Regionale.

5. La firma apposta dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità.

6. La presentazione oltre il termine fissato, la mancanza e/o l'incompletezza della documentazione prevista al comma 3 del presente articolo, la mancanza della dicitura

sulla busta di cui al comma 2 del presente articolo, la mancanza della sottoscrizione o della relativa autentica comporteranno la reiezione della domanda.

7. Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda di agevolazione ai sensi del presente titolo.

8. La medesima impresa non può presentare, per gli investimenti di cui all'art. 52, domanda ai sensi del capo II della legge 16/2002.

Art. 56

Graduatoria e concessione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto responsabile dell'attuazione della legge istituisce, con determinazione direttoriale, apposita commissione tecnico-scientifica composta da soggetti in possesso di specifici requisiti di cui all'all.2.A.II dell'art.10 del Regolamento F.E.S.R. che, accertata la sussistenza dei requisiti, valutati gli obiettivi specifici dell'azione, la validità tecnica della proposta, la completezza della domanda e la documentazione prevista, entro 60 giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda, forma la graduatoria secondo i seguenti parametri e criteri:

a) attribuzione di un punteggio riferito alla valutazione delle caratteristiche operative ed imprenditoriali dei richiedenti: da punti 0 a punti 0.4;

b) attribuzione di un punteggio riferito alla validità del progetto di investimento in termini di miglioramento dell'efficienza, aumento della produttività, miglioramento della logistica interna e dell'organizzazione, in accordo con i principi della valutazione dei progetti secondo il "Project Cycle Management": da punti 0 a punti 0.8;

c) attribuzione di un punteggio riferito all'incremento occupazionale dichiarato in sede di presentazione dell'istanza pari a 0.05 punti per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato;

d) attribuzione di un punteggio aggiuntivo, pari a 0.4 punti, per investimenti attivati in territori Ob. 2 di cui agli artt. 87-88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI che non godono della deroga 87.3.c.

2. Le assunzioni che concorrono all'attribuzione del punteggio di cui al punto c) del precedente comma 1 dovranno essere tassativamente effettuate entro la conclusione del progetto di investimento.

3. La graduatoria è formata ordinando in senso decrescente il valore ottenuto, per ciascun progetto, sommando il punteggio di cui alle lettere a), b), c), d). Sono altresì determinati provvisoriamente gli importi dei finanziamenti accordati.

4. Le domande inserite in graduatoria sono ammesse alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

5. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, saranno erogati ulteriori contributi, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria.

Art. 57

Tempi di realizzazione dei progetti

1. L'investimento deve essere realizzato nei termini di seguito indicati:

a) per la costruzione di nuovi immobili e l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature, il progetto di investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell'impresa da far pervenire all'ente responsabile dell'attuazione della legge, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

1) siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;

2) sia stata acquisita la documentazione tecnica di chiusura dei lavori e collaudo finale;

3) sia stata acquisita perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori.

b) Per acquisto e ristrutturazioni di immobili e l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature, deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell'Impresa da far pervenire all'ente responsabile dell'attuazione della legge, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

1) siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;

2) sia stata acquisita la documentazione tecnica di chiusura dei lavori e collaudo finale;

3) sia stata acquisita, perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori.

c) per acquisto immobili e l'acquisto dei macchine, impianti ed attrezzature, deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 2 mesi, su richiesta dell'Impresa e/o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

1) siano state integralmente pagate tutte le spese;

2) sia stato acquisito l'atto di acquisto dell'immobile in forma autentica;

3) sia stata acquisita, perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente, attestante il reale valore dell'immobile.

2. Per tutti i casi previsti, la data di inizio lavori dovrà essere successiva alla data di presentazione dell'istanza. Nei casi dove è previsto l'acquisto di immobile preesistente, il contratto di compravendita dovrà essere stipulato dopo la presentazione dell'istanza. Le spese per investimenti in beni materiali ed immateriali, di cui ai punti k), l), m) e n) dell'art. 52 comma 1, sono riconosciute ammissibili a condizione che vengano sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 58

Meccanismo di erogazione del finanziamento

1. Costruzione di nuove unità immobiliari:

1.1 Il soggetto beneficiario dovrà presentare al soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, ai fini dell'erogazione del finanziamento la seguente documentazione entro e non oltre il termine perentorio di 6 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione ai benefici:

a) il progetto esecutivo cantierabile dell'opera da realizzare ai sensi della L. 109/94;

b) la richiesta di erogazione del finanziamento, secondo lo schema All. C4-2, per l'importo complessivo, ricalcolato sulla base del progetto definitivo cantierabile e comunque non superiore a quanto

accordato in via provvisoria;

c) idonea fidejussione bancaria o assicurativa, secondo lo schema All. C4-3, pari all'importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Regione Abruzzo.

1.2 Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile della gestione, acquisita dal soggetto responsabile dell'attuazione della legge tutta la documentazione necessaria, provvederà alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto di finanziamento ed all'effettiva erogazione dello stesso in un'unica soluzione.

2. Acquisto di immobili:

2.1 Il soggetto beneficiario dovrà presentare al soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, ai fini dell'erogazione del finanziamento la seguente documentazione entro e non oltre il termine perentorio di 3 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione ai benefici:

a) la richiesta di erogazione del finanziamento secondo lo schema All. C4-2;

b) idonea fidejussione bancaria o assicurativa, secondo lo schema All. C4-3, pari all'importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Regione Abruzzo.

2.2 Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2.1, il soggetto responsabile della gestione della legge, acquisita dal soggetto responsabile dell'attuazione della legge tutta la documentazione necessaria, provvederà alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto di finanziamento ed all'effettiva erogazione in un'unica soluzione.

3. Acquisto e ristrutturazione di immobili:

3.1 Il soggetto beneficiario dovrà presentare al soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, ai fini dell'erogazione del finanziamento la seguente documentazione entro e non oltre il termine perentorio di 6 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione ai benefici:

a) il progetto esecutivo cantierabile delle ristrutturazioni da realizzare ai sensi della L. 109/94;

b) la richiesta di erogazione del finanziamento secondo lo schema All. C4-2, per l'importo complessivo, ricalcolato sulla base del progetto definitivo cantierabile e comprensivo della quota per l'acquisto dell'immobile e comunque non superiore a quanto accordato in via provvisoria;

c) idonea fidejussione bancaria o assicurativa, secondo lo schema All. C4-3, pari all'importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Regione Abruzzo.

3.2 Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 3.1, il soggetto Gestore, acquisita dal soggetto responsabile dell'attuazione della legge tutta la documentazione necessaria, provvederà alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto di finanziamento ed all'effettiva erogazione in un'unica soluzione.

4. Spese di cui alle voci k, l, m, n dell'art. 52 (investimenti in macchine, impianti, attrezzature, beni materiali ed immateriali direttamente connessi con il ciclo produttivo):

4.1 Il soggetto beneficiario dovrà presentare al soggetto responsabile dell'attuazione della Legge, ai fini dell'erogazione del finanziamento la seguente documentazione entro e non oltre il termine perentorio previsto dal corrispondente investimento immobiliare come dai comma 1, 2, 3 del presente articolo:

- a) ordini e conferme d'ordine relative ai beni da acquisire;
- b) la richiesta di erogazione del finanziamento secondo lo schema All. C4-2;
- c) idonea fidejussione bancaria o assicurativa (All. C4-3bis) pari all'importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Regione Abruzzo nei modi previsti dal precedente art. 54 comma 6.

4.2 Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto, il soggetto Gestore, acquisita dal soggetto responsabile dell'attuazione della legge, tutta la documentazione necessaria, provvederà alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto di finanziamento ed all'effettiva erogazione in un'unica soluzione.

Art. 59

Documentazione da presentare a conclusione dell'investimento

1. Nei termini stabiliti al precedente articolo 57, il beneficiario dovrà produrre la seguente documentazione:

a) Costruzione di nuovi immobili e acquisto di macchinari, impianti, attrezzature:

1. comunicazione di chiusura progetto con dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, secondo lo schema All. C4-4, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o del Consorzio di Imprese e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale ove esistente, ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili;
2. perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, secondo lo schema All. C4-5;
3. copia fotostatica delle fatture e dei titoli di spesa relative alle spese sostenute per impianti, macchinari, attrezzature, di cui alle voci k, l, m, n dell'art. 52 e contenenti la dicitura "spesa sostenuta con il finanziamento della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. Interventi a Sostegno dell'Economia – Capo IV" e relative dichiarazioni liberatorie in originale.
4. In caso di contributo concesso ai sensi del Reg. CE 69/2001 "De Minimis" dichiarazione sul rispetto del "De Minimis", secondo lo schema All. C4-6.
5. Copia del libro matricola.

b) Acquisto e ristrutturazione di immobili e acquisto di macchinari, impianti, attrezzature:

1. comunicazione di chiusura progetto con dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, secondo lo schema All. C4-4, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o del Consorzio di Imprese e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale ove esistente, ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili;
2. copia autentica dell'Atto di Acquisto dell'immobile;
3. perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, secondo lo schema

All. C4-5;

4. copia fotostatica delle fatture e dei titoli di spesa relative alle spese sostenute per impianti, macchinari, attrezzature, di cui alle voci k, l, m, n dell'art. 52 e contenenti la dicitura "spesa sostenuta con il finanziamento della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. Interventi a Sostegno dell'Economia – Capo IV" e relative dichiarazioni liberatorie in originale.

5. In caso di contributo concesso ai sensi del Reg. CE 69/2001 "De Minimis" dichiarazione sul rispetto del "De Minimis", secondo lo schema All. C4-6.

6. Copia del libro matricola.

c) Acquisto di immobili e acquisto di macchinari, impianti, attrezzature:

1. comunicazione di chiusura progetto con dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, secondo lo schema All. C4-4, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o del Consorzio di Imprese e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale ove esistente, ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili;

2. copia autentica dell'Atto di Acquisto dell'immobile;

3. perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, secondo lo schema All. C4-5;

4. copia fotostatica delle fatture e dei titoli di spesa relative alle spese sostenute per impianti, macchinari, attrezzature, di cui alle voci k, l, m, n dell'art. 52 e contenenti la dicitura "spesa sostenuta con il finanziamento della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. Interventi a Sostegno dell'Economia – Capo IV" e relative dichiarazioni liberatorie in originale.

5. In caso di contributo concesso ai sensi del Reg. CE 69/2001 "De Minimis" dichiarazione sul rispetto del "De Minimis", secondo lo schema All. C4-6.

7. Copia del libro matricola.

2. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, il soggetto responsabile della gestione della Legge provvederà:

a) all'esecuzione del collaudo;

b) allo svincolo della fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Abruzzo, relativa al finanziamento dell'investimento immobiliare.

Art. 60

Controlli e ispezioni

1. L'impresa deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo la documentazione relativa al progetto agevolato, per tutta la durata del periodo di ammortamento dell'investimento.

2. La Regione Abruzzo, attraverso la struttura organizzativa competente, può in qualsiasi momento del procedimento disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Art. 61

Revoche e sanzioni

1. Le agevolazioni ed il finanziamento sono revocati nei seguenti casi:

a) qualora il progetto venga realizzato in difformità a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda ed in sede di erogazione del finanziamento;

b) qualora il progetto di investimento non sia realizzato entro i termini di cui all'art.

57;

c) qualora non siano state occupate tutte le unità lavorative dichiarate nell'istanza di finanziamento;

d) qualora l'immobile, nel periodo di finanziamento, venga adibito ad attività diversa da quella per cui è stato chiesto il contributo;

e) qualora l'immobile, oggetto dell'agevolazione subisca un subentro da parte di altre imprese non preventivamente autorizzato. L'autorizzazione è concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale;

f) qualora l'immobile venga sub-affittato senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale.

2. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorate degli interessi legali.

Art. 62

Modalità di gestione della legge e rapporti intercorrenti tra Regione Abruzzo e Soggetto Responsabile della gestione.

1. Le modalità di gestione della legge sono indicate nel presente regolamento.

2. Il soggetto responsabile dell'attuazione della legge assume i seguenti compiti:

a) apre i termini di presentazione delle istanze per singolo capo;

b) raccoglie le istanze di finanziamento;

c) formula le graduatorie, previa istruttoria tecnico – scientifica;

d) comunica ai richiedenti l'eventuale ammissione ai benefici di legge previsti per singolo capo;

e) coordina il soggetto responsabile della gestione nelle fasi di monitoraggio, erogazioni, riscossioni e rendicontazioni finali;

f) redige annualmente il rapporto analitico sullo stato di attuazione della legge e su eventuali ipotesi migliorative, nonché sulle ricadute ed i benefici prodotti dalla legge sullo stato dell'economia abruzzese;

g) redige annualmente un piano di previsione finanziaria per le annualità successive, basandosi sulle analisi statistiche delle istanze pervenute;

h) effettua controlli, verifiche e revoche previste dalla legge;

3. Il soggetto responsabile della gestione della legge assume i seguenti compiti:

a) attività amministrativa e contrattuale nelle fasi di erogazione dei finanziamenti;

b) coordinamento finanziario consistente in: erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari, riscossione delle rate di ammortamento dai soggetti beneficiari, rimborso alla Regione Abruzzo delle rate stesse;

c) valutazione e monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti di investimento;

d) controllo e collaudo finale a conclusione dei programmi di investimento;

e) gestione delle procedure di recupero crediti e messa in mora dei soggetti beneficiari in caso di mancato pagamento delle rate di rimborso del finanziamento;

f) gestione del contenzioso legale ed amministrativo nei casi di revoca.

4. Il soggetto responsabile dell'attuazione della legge entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento individua tra le banche ed i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D. Lgs. N. 385 del 01/09/1983, il soggetto responsabile della gestione, attraverso una procedura di evidenza pubblica.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Dato a L'Aquila, addi 13 Novembre 2002
PACE